

pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Per l'adozione delle relative specifiche tecniche a cura del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il recentissimo **d.l. 30 dicembre 2015, n. 210 (cd. "Milleproroghe")**, convertito con **modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21**, prevede che il termine sia prorogato fino al 31 dicembre 2016.

#### 4. Il pignoramento.

L'art. 491 c.p.c. stabilisce che, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 502 c.p.c. (espropriazione delle cose date in pegno o soggette ad ipoteca), l'espropriazione forzata **si inizia col pignoramento**.

Il pignoramento assolve alla funzione di vincolare i beni espropriati per evitare che il debitore possa alienarli o comunque disporne. Pertanto, l'effetto ultimo del pignoramento è quello di rendere *inefficaci* gli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo che siano stati pignorati. Si tratta, però, di un'*inefficacia* c.d. *relativa*: l'eventuale atto di disposizione del debitore rimane valido ma è privo di effetti solo nei confronti del creditore procedente e degli intervenuti. Restano però salvi gli effetti del *possesso di buona fede* per i mobili non iscritti in pubblici registri (art. 2913 c.c.).

■ Quanto agli **atti anteriori** al pignoramento, di regola essi prevalgono sul pignoramento. L'art. 2914 c.c., però, dispone che si sottraggono a questo regime e quindi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

- 1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;
- 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;
- 3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;
- 4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

I medesimi principi sono sanciti dagli artt. 2915 (con riguardo gli atti che importano vincoli di indisponibilità e agli atti e alle domande giudiziali per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione), 2916 (con riguardo ad ipoteche e privilegi), 2917 (con riguardo all'estinzione del credito) e 2918 (con riguardo a cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti) c.c.

■ Da un punto di vista soggettivo, il pignoramento è un atto posto in essere *dall'ufficiale giudiziario*. Per il suo compimento è però necessario che il creditore faccia **apposita istanza** ed esibisca il titolo esecutivo ed il precetto *ritualmente notificati*.

Da un punto di vista oggettivo, il pignoramento si estrinseca in un'**ingiunzione** formale che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di **astenersi** da qualunque atto diretto a *sottrarre* alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi (art. 492, primo comma, c.p.c.).

■ Il pignoramento deve anche contenere l'invito rivolto al debitore a **dichiarare la propria residenza** o a **eleggere domicilio** in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. La dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio si devono effettuare presso la cancelleria del giudice (art. 492, secondo comma, c.p.c.).

Inoltre, il debitore deve essere avvertito del fatto che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere la **sostituzione** delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto (per come modificato dal **d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12**) dell'importo del credito. Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che, a norma dell'art. 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile (art. 492, terzo comma, c.p.c., così come modificato dal **d.l. n. 59/2016, convertito con modificazioni in l. n. 119/2016**).

#### **I. GIURISPRUDENZA: La nullità del pignoramento**

---

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che deve essere dichiarata la nullità del pignoramento solo nel caso di omissione dell'ingiunzione di cui al primo comma dell'art. 492 c.p.c. immobiliare, mentre la mancanza dell'avviso ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza e dell'avvertimento della facoltà e dei termini per proporre istanza di conversione di cui, rispettivamente, al secondo e terzo comma dell'art. 492 c.p.c. determinano mere irregolarità, non essendo prevista la nullità dell'atto o della procedura, comunque impedita dal raggiungimento dello scopo previsto dalla legge (Cass. civ., Sez. VI, Ord. 12 aprile 2011, n. 8408; Cass. civ., Sez. III, 30 gennaio 2009, n. 2473).

#### **4.1. Le ulteriori attività.**

Se i beni pignorati appaiono **insufficienti** per la soddisfazione del creditore precedente oppure quando per essi si profila una lunga durata della liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano o le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione (art. 492, quarto comma, c.p.c.).

■ L'ufficiale giudiziario redige **processo verbale** della dichiarazione del debitore che da questi deve essere sottoscritta. Se il debitore indica cose *mobili*, queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388 c.p. (che punisce chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento). L'ufficiale giudiziario, dunque, provvede ad accedere al luogo in cui si trovano i beni. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono *in possesso di terzi*, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode

della somma o della cosa quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'art. 543 c.p.c., adempie al pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati *beni immobili*, il creditore procede ai sensi degli artt. 555 e ss. c.p.c. (art. 492, quinto comma, c.p.c.).

■ Qualora, a seguito dell'intervento di altri creditori, i beni pignorati siano divenuti insufficienti, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai fini dell'esercizio delle **facoltà di cui all'499, quarto comma, c.p.c.** Tale facoltà riguarda la possibilità di indicare agli intervenuti l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione (art. 492, sesto comma, c.p.c.).

### **La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**

In ogni caso, su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la **ricerca con modalità telematiche** dei beni da pignorare. Così dispone il nuovo art. **492-bis c.p.c.** introdotto dal **d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni in l. n. 162/2014, successivamente modificato dal d.l. n. 83/2015.**

Il settimo comma dell'art. 492 prevede che, ove non siano individuati beni utilmente pignorabili oppure qualora le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore apparissero insufficienti a soddisfare i creditori, su istanza del creditore procedente, l'ufficiale giudiziario può rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

È poi possibile che sia *direttamente* l'ufficiale giudiziario, con l'autorizzazione del presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari (individuato all'art. 7, co. 6, d.P.R. n. 605/1973), nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (art. 492-bis, secondo comma). Le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dai nuovi artt. 155-*quater* e 155-*quinquies* disp. att. c.p.c.

Terminate le operazioni, l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, è lui ad accedere per provvedere d'ufficio agli adempimenti necessari; se invece i beni si trovano in luoghi non compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, al creditore è rilasciata copia autentica del verbale ed egli, entro dieci giorni dal rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, deve presentarla, unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente competente (art. 492-bis, co. 3).

Quando l'ufficiale giudiziario non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso nelle banche dati, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione costituisce fattispecie di reato tipizzata all'art. 388, sesto comma, c.p.

Laddove il debitore sia un imprenditore commerciale, l'ufficiale giudiziario, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo in cui sono tenute le **scritture contabili** e nomina un professionista (un commercialista, un avvocato oppure un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c.) per il loro esame per poter individuare cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente

competente (art. 492, ottavo comma, c.p.c.).

- L'ufficiale giudiziario, se lo ritiene necessario, può anche richiedere l'assistenza della **forza pubblica**.

- Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica dello stesso titolo esecutivo (art. 492, nono comma, c.p.c.).

- **Più creditori** possono con *unico pignoramento* colpire il medesimo bene o compiere *pignoramenti successivi*, ognuno dei quali ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo (art. 493 c.p.c.).

- Al momento del pignoramento, il debitore lo può evitare versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese. Parimenti, può evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro corrispondente all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi (art. 494 c.p.c.).

- Una volta eseguito il pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore ha ancora a disposizione due facoltà:

**1) Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.).** Il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza.

**2) Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.).** Quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti, su istanza del debitore o anche d'ufficio, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre che il pignoramento sia ridotto.

- Il pignoramento **perde efficacia** se entro *quarantacinque giorni* (questo il nuovo termine fissato dal **d.l. n. 83/2015**) dal suo compimento non sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.).

- In ogni caso, ai sensi del nuovo **art. 164-bis disp. att. c.p.c.** introdotto dal **d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in l. n. 162/2014**, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.

## 5. L'intervento dei creditori.

L'art. 2741 c.c. enuncia solennemente la regola della c.d. **par condicio creditorum**, in base alla quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Il legislatore ha dunque scelto di considerare il vincolo posto dal